



Autorità di Gestione

Direzione centrale cultura, sport,
relazioni internazionali e comunitarie

Prot. n. 0017097 / P - / LETT

Data 08/08/2012

CL. -GFC-07-13

Uff. SGFC

Oggetto: **Circolare n. 13 POR FESR 2007-2013 Obiettivo competitività regionale e occupazione.
Aggiornamento dei Quadri economici a seguito dell'aumento dell'aliquota I.V.A..**

In riferimento a diverse incertezze operative manifestate dalle Strutture regionali attuatrici relativamente alla gestione ed all'adeguamento dei Quadri Economici delle opere pubbliche ammesse a finanziamento su fondi POR FESR 2007 – 2013, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare somme resesi disponibili su altre tipologie di spesa per far fronte, ad esempio, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dell'aliquota I.V.A. ordinaria dal 20% al 21%, si premette innanzitutto che:

- l'**art.16 (Quadri Economici)** del **d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»**, stabilisce che i Quadri Economici degli interventi devono prevedere un'articolazione del costo complessivo sostanzialmente suddiviso in due macrocategorie:

- o spese per lavori e relativi oneri per la sicurezza
- o **somme a disposizione della stazione appaltante.**

L'articolo citato, inoltre, dettaglia puntualmente le voci di spesa che vanno a costituire il Fondo a disposizione dell'Amministrazione, ivi comprendendo, tra le altre, anche gli **imprevisti** e l' **I.V.A.**;

- l'**art.178 (Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti)** del medesimo **d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207**, da leggersi in combinato disposto con la disposizione richiamata al punto precedente, esplicita quali destinazioni "**può avere**" il Fondo posto a disposizione delle Stazioni appaltanti, risultante dal Quadro Economico allegato al progetto approvato e, in particolare, al **comma 2** specifica che "per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g) [ovvero lavori in economia, maggiori lavori imprevisti, spese tecniche.], è necessaria l'autorizzazione delle Stazioni Appaltanti";

- l'**art.9 (Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici), comma 2** dello stesso **d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** dispone in particolare che "Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia" ed il successivo **art.10 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento), comma 1**, fra i compiti e le funzioni del Responsabile del procedimento prevede alla **lett.a)** che lo stesso "promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi".



FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia / POR 2007-2013

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	
Servizio gestione fondi comunitari	s.fondi.comunitari@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5928 fax + 39 040 377 5998 - 5943 I - 34132 Trieste, via Udine 9

Alle strutture regionali attuatrici
del POR FESR 2007-2013
Obiettivo competitività regionale e occupazione

LORO SEDI

Per essere sempre informato sulle opportunità offerte dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Friuli Venezia Giulia attiva il servizio infoFESR registrandoti direttamente nelle pagine web del portale regionale (sezione FESR).



Ministero
dello Sviluppo
Economico



Unione Europea
FESR



Dalla lettura sistematica della normativa sopra richiamata, si evince come venga posta in capo esclusivamente al Responsabile del procedimento (previa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante ove prevista) la gestione delle fasi procedurali che vanno a comporre il complesso iter sotteso alla realizzazione delle opere pubbliche - dagli adempimenti relativi alla progettazione, all'appalto, all'esecuzione "fisica" dei lavori - imponendogli di "creare le condizioni" affinché il tutto giunga a compimento "in relazione ai tempi e ai costi preventivati".

Un tanto, stante l'arco temporale solitamente pluriennale necessario all'intero procedimento, non può prescindere dal ricorso ad eventuali assestamenti del Quadro Economico che dovessero rendersi necessari in conseguenza di un mutamento delle condizioni interne oppure esterne al processo, che potrebbero condizionarne l'iter attuativo.

Inoltre, la norma impone al Responsabile del procedimento di "promuovere e sovrintendere" alle indagini preliminari finalizzate alla fattibilità dell'intervento, rendendolo parte attiva anche nello stabilire il livello di approfondimento e definizione progettuale più opportuni in ragione della complessità dell'opera e del contesto in cui viene a collocarsi, anche al fine di determinare le somme da stanziare alla voce "imprevisti".

Per quanto sopra, considerato che le Stazioni appaltanti devono poter gestire direttamente ed in autonomia, seppur nel rispetto dei limiti imposti dalle norme vigenti, il procedimento tecnico-amministrativo finalizzato alla realizzazione delle opere ed al perseguimento dell'interesse pubblico ad esse sotteso, non si ravvisano in Legge motivi ostativi all'eventuale scelta da parte delle stesse di rimodulare le tipologie di spesa inizialmente riportate nel Quadro Economico dell'intervento, in particolare per quelle ricomprese nel "Fondo **a disposizione** della Stazione Appaltante", al fine di giungere alla realizzazione dell'opera in progetto.

Nel caso di specie, in ragione dell'aumento dell'aliquota I.V.A. ordinaria, di cui alla Legge n. 148/2011 di conversione del D.L. n. 138/2011, i Quadri Economici degli interventi dovevano necessariamente essere adeguati dalla Stazione Appaltante alla sopravvenuta disposizione normativa prima di procedere all'appalto dell'opera, che in caso contrario sarebbe risultata priva di adeguata copertura finanziaria. Tale adeguamento poteva essere sostenuto con ulteriori fondi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, ovvero trovare adeguata compensazione attraverso la diminuzione di una tra le altre tipologie di spesa previste.

Ovviamente, la diminuzione della somma stanziata a copertura di una specifica tipologia di spesa (a maggior ragione per quanto attiene la categoria "imprevisti") per sopperire ad una sopravvenuta disposizione in materia fiscale, deve essere adeguatamente motivata al fine di dimostrare il permanere delle indispensabili condizioni complessive di fattibilità.

Per dovuta completezza di trattazione si richiama, per quanto concerne la normativa che regola le modalità della concessione di contributi in ambito POR per la realizzazione di opere pubbliche di lavori, il disposto di cui all'**art. 29 della L.R. n. 7/2008** (Legge comunitaria 2007).

In particolare, ai sensi del **comma 1** della disposizione appena richiamata, in deroga a quanto previsto dalla L.R. 31 maggio 2002, n.14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), "l'ente pubblico beneficiario è tenuto a **restituire** al Fondo le economie contributive derivate in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere cofinanziate dal Programma".

Alla luce di tale previsione normativa, eventuali economie contributive derivate dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere cofinanziate non possono rimanere nella disponibilità del soggetto beneficiario ma devono riconfluire al Fondo POR FESR, compresi gli oneri ad esse correlati (I.V.A.).

Infatti, come precisato dal successivo **comma 2 dell'art. 29 della L.R. n. 7/2008** non si applicano ai progetti finanziati le disposizioni di cui all'**articolo 56, comma 4, della LR 14/2002**, in base al quale "ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente".

Per quanto sopra richiamato, risulta evidente che le Stazioni appaltanti non possono utilizzare i ribassi conseguiti in seguito all'aggiudicazione dei lavori e l'I.V.A. ad essi correlata (nella misura di legge vigente al momento dell'avvio della procedura di aggiudicazione) per sopperire all'aumento dell'aliquota ordinaria dal 20% al 21%, poiché tali somme devono obbligatoriamente riconfluire al Fondo.



In definitiva si ribadisce che, nel caso in cui i soggetti beneficiari **non** ritengano di provvedere con fondi propri, gli stessi possono "recuperare" il differenziale I.V.A. (+1%) aggiornando i relativi quadri economici dell'opera e recuperando il controvalore complessivo da altre tipologie di spesa (imprevisti compresi) presenti nel Quadro Economico del Progetto approvato, che a giudizio della Stazione Appaltante si possano rendere **motivatamente** disponibili a tal fine.

L'Autorità di Gestione
dott. Francesco Forte

Ai sensi dell'art.14 della L.R. 20 marzo 2000, n.7 si comunica quanto segue:

Amministrazione competente: Direzione centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie

Struttura competente: Servizio Gestione Fondi Comunitari

Responsabile del procedimento: Francesco Forte francesco.forte@regione.fvg.it – tel. 0403775928

Responsabile dell'istruttoria: Stefania Franzot stefania.franzot@regione.fvg.it – tel 0403775988

